

CONTRATTO DI APPALTO

**SERVIZIO DI APERTURA, CON PRESIDIO FISSO DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 8:00,
NONCHÉ DI CHIUSURA, CON PRESIDIO FISSO DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:00,
DEL VITTORIANO DAL 1° AGOSTO 2025 AL 31 DICEMBRE 2027**

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente Committente”)

E

l'Operatore Economico **Viginvest S.r.l.** con sede legale in Via dei Castelli Romani, n. 138, 00071, Pomezia (RM); P.IVA 16679291001 – pec viginvestsrl@legalmail.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Consigliere Delegato Luca Tamburrini (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”)

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”)

PREMESSO CHE

1. con Decisione di contrarre n. 10 del 17.01.2025 è stata indetta la procedura negoziata senza bando previa consultazione per l'affidamento del servizio di apertura con presidio fisso dalle ore 6:00 alle ore 8:00, nonché di chiusura, con presidio fisso dalle ore 19:00 alle ore 20:00, del Vittoriano dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2027 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per il seguente importo complessivo posto a base di gara: € 145.000,00 oltre IVA, di cui € 1.493,75 per Oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nella Lettera di invito e relativi allegati;
2. alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara CIG B660ECF7EB;
3. con Avviso di manifestazione d'interesse pubblicato in data 12.02.2025 si invitavano gli operatori economici a trasmettere la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;
4. si è proceduto, pertanto, ad invitare n. 3 operatori economici alla procedura negoziata in oggetto;
5. pertanto, è stata trasmessa a tali operatori economici lettera d'invito per l'aggiudicazione della procedura negoziata sottosoglia dell'appalto in parola;
6. in seguito all'espletamento delle operazioni inerenti alla gara d'appalto per il servizio di cui sopra, risultava prima in graduatoria la Viginvest S.r.l.;

7. con Determina n. 149 adottata in data 17 giugno 2025, dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, è stata disposta l'aggiudicazione in favore di Viginvest S.r.l.;
8. è stata, contestualmente, richiesta alla BDNA comunicazione antimafia ex artt. 87 e 88 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm., attualmente in corso di acquisizione, fermo restando che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito della suddetta richiesta e che, pertanto, lo stesso si risolverà automaticamente ove tale verifica non abbia dato esito positivo;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le Parti confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida a Viginvest S.r.l. che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di apertura con presidio fisso dalle ore 6:00 alle ore 8:00, nonché di chiusura, con presidio fisso dalle ore 19:00 alle ore 20:00, del Vittoriano dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2027.

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Assume la funzione di Referente Tecnico dedicato all'appalto il sig. VITTORIO ANTEGIOVANNI: - Cell. 349 3975939 - Telefono Centrale Operativa 06 87753138 - Mail: comandante@viginvest.it

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:

- la lettera di invito, con relativi allegati;
- capitolato tecnico d'Appalto (anche detto Capitolato);
- offerta economica;
- offerta tecnica, completa dei suoi allegati tra cui progetto di riassorbimento;
- DUVRI;
- DGUE.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.493,75, è fissato in € 122.697,85, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di quinto d'obbligo.

Articolo 4 – Garanzie e Polizze assicurative

L'Appaltatore produce all'atto di sottoscrizione del presente contratto polizza n. 1170424378 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, secondo le misure e le modalità previste dagli articoli 53 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023, conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino all'esaurimento degli adempimenti di fine Contratto e, comunque, alla definizione di tutte le pendenze. La stessa è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e, in ogni caso, sarà restituita senza interessi alla data di emissione del certificato attestante la Regolare Esecuzione dell'Appalto, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

In ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato all'art. 8, l'Appaltatore costituisce e consegna all'Istituto prima dell'inizio del servizio una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi per danni ai locali e agli edifici del VIVE, comunque, conseguenti alla gestione del servizio, e comprenda altresì la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ivi compresi dipendenti ed eventuali rappresentanti del VIVE, con massimale sino a Euro 500.000,00 non inferiore ad Euro 50.000,00 per sinistro e verso i prestatori di lavoro (RCO – RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da

più garanti. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Articolo 5 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023).

Il servizio verrà espletato dal giorno 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2027.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all'Appaltatore e non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto (tra cui eventi di forza maggiore e/o caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi, ivi inclusi i detentori delle Sedi da allestire e/o a provvedimenti degli Enti competenti), che impediscano in via temporanea l'utile svolgimento delle prestazioni a regola d'arte, la Stazione Appaltante potrà disporre la sospensione dell'appalto.

La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario che sarà determinato dalla Stazione Appaltante. Cessate le cause della sospensione, l'Ente disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà i nuovi termini contrattuali parametrati alla durata della sospensione ed al suo effetto sull'Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa dell'Appaltatore.

Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto o colpa dell'Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite, fermo il risarcimento dei danni ed il diritto dell'Ente alla risoluzione del Contratto oltreché l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.Lgs..

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Subappalto

L'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione.

Articolo 9 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Fermo restando quanto già previsto al par. 3.3 della Lettera di invito, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà effettuata una ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati, per il settore di riferimento (CPV prevalente 98341120-2, Servizi di portineria), come pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Art. 10 - Penali

Per ogni singolo caso di irregolare modalità di espletamento del servizio in oggetto, limitatamente al livello di qualità delle prestazioni, alla tempistica ed alla rispondenza delle norme di comportamento, l'Appaltatore ha l'obbligo di porre rimedio immediatamente all'infrazione contestata e subirà l'applicazione delle seguenti penali:

Descrizione	Importo (Euro)
a) Ove il servizio sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al minimo previsto dal presente Capitolato o all'offerta presentata, la penale sarà applicata per ogni ora (e/o frazione di ora) di riduzione e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	50,00
b) Per mancato o parziale ripristino dei disservizi segnalati a seguito di diffida ad adempiere ovvero per non ottemperanza alle prescrizioni del VIVE entro il termine di 48 ore dalla segnalazione	1,00 ‰ del corrispettivo o contrattuale

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante) ovvero, in

difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c..

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN IT60F0344003218000000302600.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Sig. Luca Tamburrini, C.F. TMBLCU66B21E098O.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Il compenso verrà corrisposto come segue.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 - Fatturazione, contabilizzazione e pagamenti

Le prestazioni saranno contabilizzate a corpo.

Ciascun pagamento è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori autorizzati;
- b) alla presentazione delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori che attestano l'avvenuto pagamento delle relative prestazioni;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) specifica autocertificazione, attestante l'assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo e gli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- e) ogni altro documento richiesto dall'Istituto.

Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare, spettando all'Ente il pieno diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell'Appaltatore della predetta documentazione.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto, l'Ente è autorizzato a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione.

Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dall'Ente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto dell'Istituto a procedere alla risoluzione in danno.

Articolo 14 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è prevista la corresponsione, se e su richiesta dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% sul valore del contratto di Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle condizioni stabilite dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 citato.

Articolo 15 - Certificato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha la facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 16 – Migliorie. Varianti

L'Appaltatore si impegna a eseguire le proposte migliorative indicate in sede di offerta, previa approvazione del Direttore dell'Esecuzione, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, fatto salvo quanto segue.

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

Articolo 17 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 18 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nella Lettera d'invito e nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 19 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto.

Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato.

Articolo 22 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 23 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 25 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data _____
Per l'affidatario _____
(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____
Per l'Ente committente: _____
(sottoscritto con firma digitale)